Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2197 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 2017

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017

(GU L 312 del 28.11.2017, pag. 86)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1097 della Commissione del 26 luglio 2018	L 197	5	3.8.2018

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2197 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2017

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2017, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2018 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)

Belgio	6 129 769
Bulgaria	7 720 511
Repubblica ceca	10 764 025
Danimarca	10 476 968
Germania	58 035 302
Estonia	1 288 878
Irlanda	13 229 176
Grecia	16 182 344
Spagna	54 860 187
Francia	89 884 134
Italia	37 765 185
Cipro	355 813
Lettonia	1 952 848
Lituania	3 923 157
Lussemburgo	406 406
Ungheria	14 828 231
Malta	33 643
Paesi Bassi	8 821 818
Austria	6 908 717
Polonia	24 870 087
Portogallo	6 699 290
▼M1 Romania	16 452 203
▼B Slovenia	931 120
Slovacchia	5 554 196
Finlandia	5 885 783
Svezia	7 897 927
Regno Unito	37 930 754